## DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016 184/2016/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 aprile 2016

#### VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas, di approvazione della "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 Parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (TUTG)" (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 627/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 627/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 587/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 587/2015/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

## **CONSIDERATO CHE:**

- con la RTTG, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e, in particolare, quelli per la determinazione, sulla base di fattori di emissione efficienti, dei quantitativi di gas da riconoscere a copertura delle perdite di rete;
- l'art.1, comma 1, della RTTG definisce le perdite di rete come il quantitativo di gas non misurato riconducibile alle perdite derivanti da emissioni fuggitive, pneumatiche e da ventato della rete di trasporto, di cui alle Tabelle 5 e 6;
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, della RTTG, le imprese di trasporto devono presentare all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno successivo, che includono, tra l'altro, le perdite di rete (lettera d);
- con nota 3 novembre 2015 (prot. Autorità 32950), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Netenergy Service S.r.l. (di seguito: Netenergy o Società) che, in relazione agli esiti della verifica ispettiva condotta, ai sensi della deliberazione 627/2014/E/gas, nei giorni 18 e 19 marzo 2015, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza), la proposta tariffaria relativa all'anno 2016 (comunicata ai sensi del art.21, comma 1, della RTTG con nota 30 settembre 2015, prot. Autorità 28478) doveva essere modificata, applicando un coefficiente correttivo per il calcolo del quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete (PE), al fine di tener conto dei quantitativi di gas naturale indebitamente percepiti negli anni 2014 e 2015;
- in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva (punto 1.05 della *check list*) e dall'analisi della documentazione successivamente acquisita (17 aprile 2015, prot. Autorità 12449) è emerso che Netenergy, in violazione dell'art. 1, comma 1, e 21, comma 1, della RTTG, nel 2013 e nel 2014, aveva erroneamente comunicato i dati relativi alla consistenza impiantistica della rete, con riferimento al numero di nodi di rete e al numero di stazioni di regolazione e misura (cabine REMI) cui era possibile attribuire perdite (alcune cabine risultavano chiuse o "discate" e quindi non potevano essere incluse tra gli "elementi disperdenti"), tale per cui i quantitativi di gas riconoscibili a copertura delle perdite di rete di Netenergy, per gli anni 2014 e 2015, avrebbero dovuto correttamente ammontare rispettivamente a 133.011,53 Smc (5.122,41 GJ) e a 136.161,53 Smc (5.243,72 GJ), a fronte di un valore dichiarato pari a 340.151,53 Smc (13.099,58 GJ) per ciascun anno;
- a seguito della citata comunicazione del 3 novembre 2015, con nota 18 novembre 2015 (prot. Autorità 34868), la Società ha presentato una nuova proposta tariffaria per il 2016 (a rettifica delle irregolarità riscontrate per gli anni 2014 e 2015), risultata conforme ai criteri di cui alla RTTG ed approvata dall'Autorità con la deliberazione 587/2015/R/gas.

## CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
  - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

#### RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Netenergy;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la Società, avendo comunicato dei dati non corretti, relativi alla consistenza impiantistica della rete, che hanno generato un errore nel quantitativo di gas riconoscibile a copertura delle perdite di rete, con riferimento agli anni 2014 e 2015, ha

- violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema di riconoscimento dei ricavi per il servizio di trasporto e dispacciamento;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio 2014 si evince che il fatturato della Società era pari ad euro 947.370.
- gli elementi sopra evidenziati consentano, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 11.100 euro (undicimilacento)

#### **DELIBERA**

- 1. di avviare un procedimento, nei confronti di Netenergy Service S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/95:
- 2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 11.100 (undicimilacento);
- 3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
- 5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

- 6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
- 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
- 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
- 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Netenergy Service S.r.l., (P. IVA 01497480705) via Enzo Ferrari, Zona Industriale "A" s.n., 86039 Termoli (CB) e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata netenergyservice@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni